

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2012

**che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive amisulbrom, chlorantraniliprole, meptildinocap, pinoxaden, tiosolfato di argento e tembotrione**

[notificata con il numero C(2012) 2259]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/191/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 80, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE continua ad applicarsi alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva prima del 14 giugno 2011.

(2) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel marzo 2006 il Regno Unito ha ricevuto dalla Nissan Chemical Europe SARL una domanda per l'inserimento della sostanza attiva amisulbrom nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2007/669/CE della Commissione <sup>(3)</sup> ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(3) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel febbraio 2007 l'Irlanda ha ricevuto dalla DuPont International Operations SARL una domanda per l'inserimento della sostanza attiva chlorantraniliprole nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2007/560/CE della Commissione <sup>(4)</sup> ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(4) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nell'agosto 2005 il Regno Unito ha ricevuto dalla Dow Agrosciences una domanda per l'inserimento della sostanza attiva meptildinocap nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2006/589/CE della Commissione <sup>(5)</sup> ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(5) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel marzo 2004 il Regno Unito ha ricevuto dalla Syngenta Ltd una domanda per l'inserimento della sostanza attiva pinoxaden nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2005/459/CE della Commissione <sup>(6)</sup> ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(6) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel gennaio 2003 i Paesi Bassi hanno ricevuto una domanda della Enhold B.V. riguardante l'inclusione della sostanza attiva tiosolfato di argento nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2003/850/CE della Commissione <sup>(7)</sup> ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(7) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, nel novembre 2005 l'Austria ha ricevuto una domanda della Bayer CropScience AG riguardante l'inclusione della sostanza attiva tembotrione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2006/586/CE della Commissione <sup>(8)</sup> ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(8) La conferma della completezza dei fascicoli era necessaria per procedere a un esame dettagliato e per consentire agli Stati membri di rilasciare autorizzazioni provvisorie, della durata massima di tre anni, per i prodotti fitosanitari

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 274 del 18.10.2007, pag. 15.

<sup>(4)</sup> GU L 213 del 15.8.2007, pag. 29.

<sup>(5)</sup> GU L 240 del 2.9.2006, pag. 9.

<sup>(6)</sup> GU L 160 del 23.6.2005, pag. 32.

<sup>(7)</sup> GU L 322 del 9.12.2003, pag. 28.

<sup>(8)</sup> GU L 236 del 31.8.2006, pag. 31.

contenenti le sostanze attive in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE e, in particolare, delle condizioni relative alla valutazione particolareggiata delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari in base ai requisiti prescritti dalla direttiva.

- (9) Gli effetti delle succitate sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, per quanto riguarda gli impieghi proposti dai richiedenti. Gli Stati membri relatori hanno presentato i rispettivi progetti di relazione di valutazione alla Commissione il 15 luglio 2008 (amisulbrom), l'11 febbraio 2009 (chlorantraniliprole), il 25 ottobre 2006 (meptildinocap), il 30 novembre 2005 (pinoxaden), il 9 novembre 2005 (tiosolfato di argento) e il 2 febbraio 2007 (tembotrione).
- (10) In seguito alla presentazione dei progetti di relazione da parte degli Stati membri relatori si è ritenuto necessario domandare ai richiedenti ulteriori informazioni e agli Stati membri relatori di esaminarle e presentare una loro valutazione. Per questo motivo l'esame dei fascicoli è ancora in corso e non sarà possibile completare la valutazione entro i termini stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE, in combinato disposto con le decisioni della Commissione 2010/353/UE <sup>(1)</sup> (amisulbrom, chlorantraniliprole, meptildinocap e pinoxaden) e 2010/149/UE <sup>(2)</sup> (tiosolfato di argento e tembotrione).
- (11) Dato che da tale valutazione non sono emersi finora motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, la possibilità di prorogare per un periodo di ventiquattro mesi le autorizzazioni provvisorie rilasciate per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, in modo che

l'esame dei fascicoli possa proseguire. Si prevede che il processo di valutazione e decisione per un'eventuale approvazione conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 delle sostanze attive amisulbrom, chlorantraniliprole, meptildinocap, pinoxaden, tiosolfato di argento e tembotrione si concluderà entro ventiquattro mesi.

- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti amisulbrom, chlorantraniliprole, meptildinocap, pinoxaden, tiosolfato di argento o tembotrione fino al 31 maggio 2014.

#### *Articolo 2*

La presente decisione scade il 31 maggio 2014.

#### *Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2012

*Per la Commissione*

John DALLI

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.2010, pag. 26.

<sup>(2)</sup> GU L 60 del 10.3.2010, pag. 24.